



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2022-2023

Comunicato Ufficiale N. 381 del 19/05/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 6 aprile 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

83) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.C.D. ANITRELLA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LOMBARDI DAVIDE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.294 LND DEL 22/03/2023

(Gara: ANITRELLA – ARCE 1932 del 19/03/2023 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 328 dell'11/04/2023

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Anitrella lamenta l'eccessività della sanzione irrogata al proprio tesserato Lombardi Davide eccependo che lo stesso non avrebbe scagliato il pallone con violenza verso un'assistente arbitrale ma, passando accanto la panchina avrebbe colpito un pallone ivi collocato dirigendolo verso il terreno di gioco in segno di stizza e non verso la guardialinee che stazionava nei pressi.

In effetti dall'esame del referto di gara si evince che il calciatore si allontanava dal terreno di gioco a seguito di un'espulsione e, nel passare accanto alla propria panchina scagliava il pallone verso il terreno di gioco e non verso l'assistente che stazionava a pochi metri di distanza.

I fatti ascritti, concretizzatisi in una accesa contestazione verso la terna arbitrale, non hanno quindi sconfinato in comportamenti concretamente minacciosi e la sanzione irrogata può essere quindi lievemente ridimensionata come da dispositivo.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Lombardi Davide a 3 gare. Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

84) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ANZIO CALCIO 1924, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE RIZZARO FRANCESCO FINO AL 31/03/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.282 LND DEL 15/03/2023
(Gara: ANZIO CALCIO 1924 – ASTREA del 12/03/2023 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 328 dell'11/04/2023

La società Anzio Calcio ha proposto reclamo ritualmente e nei termini avverso la sanzione della squalifica sino al 31-3-2025 nei confronti del proprio presidente pro tempore Francesco Rizzaro. Assume la reclamante che il presidente si trovava nella zona antistante agli spogliatoi al termine della gara e nel protestare per l'operato arbitrale, trovandosi a breve distanza dal direttore di gara, gesticolava animatamente ed inavvertitamente e del tutto fortuitamente colpiva l'Arbitro in modo lieve, tanto che lo stesso non riteneva di dover ricorrere alle cure del medico sociale presente né di un nosocomio.

Dalla lettura del referto arbitrale emerge invece che il Rizzaro, presente indebitamente nella zona antistante gli spogliatoi, si avvicinava al direttore di gara profferendo frase minacciosa e poi lo attingeva con un forte colpo sulla trachea nel tentativo di afferrarlo per il colletto della divisa. L'Arbitro provava istantaneo forte dolore che si attenuava dopo circa 5 minuti ed un arrossamento che persisteva per circa 30 minuti.

Le risultanze del referto arbitrale, estremamente precise e dettagliate, non lasciano spazi ad interpretazioni restrittive in termini di volontarietà del gesto del tesserato sanzionato e di conseguenze subite dalla vittima.

Il gesto fu volontario e sicuramente diretto a provocare lesioni, va considerato che le modalità non erano però idonee a provocare gravi danni, sia per come è stato portato il colpo sia per la zona interessata.

Ciò non di meno, in termini di elemento soggettivo, non può sottacersi che il tesserato rivestiva la carica di presidente e legale rappresentante della società ed era quindi gravato da una particolare responsabilità nell'osservanza dei regolamenti e del rispetto nei confronti del direttore di gara. Infine si deve rilevare che non si causarono lesioni gravi e che non vi fu bisogno di cure ed osservazioni presso strutture di sanità pubbliche.

Il complessivo bilanciamento degli elementi a favore e contro il responsabile del gesto antiregolamentare portano ad una lieve attenuazione della sanzione irrogata che il Giudice di prime cure aveva ritenuto di adeguare al minimo edittale, allora vigente, per i gesti di violenza consumata nei confronti del diretto di gara che provocano lesioni accertate presso strutture pubbliche di cura e pronto soccorso, che nella specie, come si è detto, non vi sono state.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'inibizione a carico del dirigente Rizzaro Francesco al 30/06/2024.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 13 aprile 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

79) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VESTA SSD A R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RAUSA EMANUELE FINO AL 31/03/2027 E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ART.35, COMMA 7 DEL C.G.S. E RIPORTATE NEL C.U. 49/A DELLA F.I.G.C. DEL 12/10/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.283 LND DEL 16/03/2023

(Gara: ATLETICO MONTEPORZIO – VESTA SSD A R.L.del 12/03/2023 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 336 del 14/04/2023

Visto il reclamo in epigrafe del 21.03.2023 della VESTA S.S.D. A R.L.; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata la società; sentito l'arbitro; rilevato che la VESTA S.S.D. A R.L. ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. N.283 LND del 16/03/2023, limitatamente ai punti in cui veniva disposta la squalifica a carico del calciatore RAUSA Emanuele fino al **31/03/2027**, nonché la sanzione da considerare ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 35 comma 7 del CGS e riportate nel C.U. N. 49/A della F.I.G.C. del 12/10/2022.

Nel reclamo la società VESTA S.S.D. A R.L. impugnava la decisione del Giudice di prime cure, pubblicata con **C.U. N.283 LND del 16.03.2023**, che così disponeva: “[.] al 17' del secondo tempo l'arbitro espelle il calciatore RAUSA Emanuele (VESTA) per avergli rivolto espressioni offensive. Alla notifica del provvedimento disciplinare, lo avvicinava con atteggiamento aggressivo stringendogli con entrambe le mani il collo con forza provocandogli forte dolore. Il direttore di gara, in conseguenza all'aggressione subita sospendeva definitivamente la gara al 12' del secondo tempo sul seguente punteggio: ATLETICO MONTEPORZIO – VESTA 1-1.

L'arbitro persistendo il dolore al collo, si presentava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Sandro Pertini di Roma dove gli veniva riscontrato un trauma distruttivo rachide cervicale con prognosi gg. 7 s.c. Da quanto sopra riportato, la responsabilità dell'anticipata conclusione della gara è da attribuire alla società VESTA.

In virtù all'art. 10 del CGS

DELIBERA

- a) di infliggere alla società VESTA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- b) di inibire il Sig. RUGGERI Edoardo (VESTA) fino al 24/03/2023, (allontanato dall'arbitro per proteste nei confronti dell'arbitro);
- c) di squalificare il Sig. RAUSA Emanuele (VESTA) fino al 31/03/2027;
- d) di squalificare il calciatore TORZULLI Francesco (VESTA) per una gara effettiva (espulso per doppia ammonizione).

Sanzione da considerare ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 35 comma 7 del CGS e riportate nel C.U. n. 49/A della FIGC DEL 12/10/2022 . [.]”.

La reclamante rappresentava che in data 12/03/2023 si era disputata la gara tra A.S.D. ATLETICO MONTEPORZIO e VESTA S.S.D. A R.L., valevole per il campionato di Prima Categoria girone G, deducendo che al 12' minuto del secondo tempo, alle ore 12.15 circa, sul risultato di 2 a 1 per la A.S.D. ATLETICO MONTEPORZIO, il direttore di gara aveva concluso anticipatamente la gara, a seguito del comportamento del calciatore RAUSA EMANUELE, il quale, dopo la seconda ammonizione, avrebbe inveito contro l'arbitro, e, successivamente, spinto il direttore di gara senza arrecargli alcun danno. A tal riguardo, la reclamante rilevava delle asserite incongruenze nella ricostruzione fattuale degli eventi prospettata dal direttore di gara nel relativo referto arbitrale,

deducendo che l'arbitro non aveva richiesto né l'intervento delle forze dell'ordine né di alcun paramedico e/o massaggiatore eventualmente disponibili direttamente *in loco*, e si era recato presso un nosocomio distante circa 30 km dal campo di gioco, oltrepassando due ospedali ad esso più vicini, dopo circa 4 ore dalla conclusione della gara, e che, sempre ad avviso della reclamante, gli accertamenti diagnostici non avrebbero evidenziato alcun tipo di trauma o lesione, essendo stata rilasciata una prognosi di 7 giorni, dovuta al dolore al collo lamentato. La reclamante deduceva, altresì, l'erronea applicazione dell'art. 35 CGS in luogo della mancata applicazione dell'art. 36 CGS, risultando la fattispecie in esame, ad opinione della reclamante, suscettibile nella condotta gravemente irraguardosa di cui all'art. 36 CGS, in quanto essa non avrebbe determinato alcun evento dannoso. Ancora, si evidenziava come il calciatore RAUSA non fosse un recidivo. Per tali ragioni, la reclamante concludeva chiedendo, in via pregiudiziale ed istruttoria, la sospensione cautelare della squalifica ai sensi dell'art. 96 CGS in combinato disposto con l'art. 50 CGS con invio degli atti alla Procura Federale FIGC al fine di verificare l'effettiva ricostruzione dei fatti *de quibus*, ed invocava l'acquisizione della testimonianza dell'allenatore avversario e del dirigente accompagnatore avversario, del commissario di campo e dell'osservatore arbitrale. In via principale, la reclamante invocava la riduzione della sanzione inflitta al calciatore RAUSA previa derubricazione ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett.b) CGS, ed il proscioglimento della società dall'addebito di cui all'art. 35 c.7 CGS; in subordine, la reclamante domandava la riduzione della sanzione inflitta al calciatore RAUSA in base alla effettiva lesività della condotta, nonché il riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 13 c.2 CGS.

Nella riunione del 06.04.2023 era presente la società in persona del suo presidente e assistita dal legale di fiducia, il quale si riportava ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento del reclamo, e ribadendo, altresì, l'eccessività della sanzione inflitta al giocatore, richiamando precedenti secondo i quali, per fatti asseritamente ben più gravi, sarebbero state comminate sanzioni meno afflittive rispetto a quella irrogata nei riguardi del calciatore RAUSA. Nella predetta riunione, Questa Corte, con delibera pubblicata sul C.U n. 328 del giorno 11/04/2023, disponeva l'audizione dell'arbitro per supplemento di referto, sospendendo ogni giudizio sul merito, e di acquisire, altresì, l'eventuale rapporto dell'osservatore arbitrale. Nella successiva riunione, tenutasi in data 13.04.2023, il Collegio procedeva **all'audizione** - da remoto, alla presenza del rapp.te A.I.A. - **dell'arbitro** in ordine ai fatti in contestazione, il quale confermava quanto riportato nel referto di gara, precisando che il calciatore RAUSA, già ammonito precedentemente, si era avvicinato all'arbitro a gioco fermo proferendo frasi offensive nei suoi riguardi; di talché, il giocatore veniva ammonito nuovamente e quindi espulso mostrandogli il cartellino rosso, alla cui vista il medesimo aveva reagito afferrando l'arbitro con una mano al collo, spingendolo per farlo cadere. A tal riguardo l'arbitro riferiva di aver sentito un certo dolore e di aver riscontrato del rossore al collo e poiché il dolore persisteva, sentito anche l'organo tecnico, si era recato al pronto soccorso di cui al referto medico già in atti. La relazione dell'osservatore arbitrale non apportava particolari elementi degni di rilievo, atteso che il redigente ivi precisava di non aver percepito direttamente, dalla tribuna, l'episodio determinante la sospensione della gara, essendogli stato riferito dall'arbitro successivamente, in sede di colloquio.

Questa Corte ritiene che il reclamo sia meritevole di accoglimento nei termini appresso indicati. Sulle condotte contestate al calciatore RAUSA, preliminarmente, preme evidenziare come ad avviso di Questa Corte i fatti ascritti al Sig. RAUSA rientrano nella fattispecie della condotta violenta, di cui all'**art. 35 CGS** che, nella formulazione applicabile *ratione temporis*, dispone che *"costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara"*.

Sotto il profilo sanzionatorio, nei confronti dei calciatori e tecnici la norma prevede la **sanzione minima** di un anno di squalifica (per lo sputo sanzione minima di cinque giornate di squalifica), elevata a due anni qualora la condotta abbia provocato lesione personale attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica.

Orbene, nel referto arbitrale, invero è riportato che: "[...] AL 12' MINUTO DEL 2' TEMPO, MENTRE FACEVO PRESTARE LE CURE AD UN CALCIATORE RIMASTO A TERRA, IL SIG. RAUSA EMANUELE N. 6 SOCIETÀ VESTA SI AVVICINÒ E CON TONO MINACCIOSO MI DISSE: NON CI STAI A CAPI UN CAZZO ETC, DOPODICHE MI PRESTAVO AD ESPELLERLO, IN QUANTO GIÀ AMMONITO IN PRECEDENZA. DOPO AVERLO ESPULSO IL SIG. RAUSA EMANUELE, NONCHÉ CAPITANO DELLA SQUADRA VESTA MI SI AVVICINÒ VOLTO CONTRO VOLTO E MI INIZIO' A DIRE: TI ASPETTO FUORI, HAI CAPITO! COGLIONE DEL CAZZO!. SUBITO DOPO AVER CESSATO DI MINACCIARMI MI METTEVA LE MANI AL COLLO CERCANDO DI STROZZARMI E CON FORZA CONSISTITA

TENTAVA DI SCARAVENTARMI A TERRA, IL TUTTO NON RIUSCENDOCI. DOPO AVER GUADAGNATO LIBERTÀ MI APPRESTAVO A RECUPERARE IL FISCHIETTO AL FINE DI FISCHIARE LA SOSPENSIONE DELLA GARA PERCHÉ NON DISPONEVO DELLE CONDIZIONI PSICOFISICHE PER LA CONTINUAZIONE DELLA STESSA. IN SEGUITO FACEVO RITORNO IN SPOGLIATOIO. SUCCESSIVAMENTE MI DIRIGEVO PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE SANDRO PERTINI DI ROMA DOVE DALLE OSSERVAZIONI MEDICHE ED UN RX ALLA COLONNA VERTEBRALE MI VENIVA DIAGNOSTICATO UN TRAUMA DISTRATTIVO RACHIDE CERVICALE. IL TUTTO SOTTOPONENDOMI A GIORNI SETTE DI PROGNOSE. CON ULTERIORI PRESCRIZIONI COME SI PUÒ VISIONARE NEL REFERTO OSPEDALIERO PRESENTE NEGLI ALLEGATI. [..]".

Quanto alla documentazione medica in atti inerente rilasciata dal Pronto Soccorso ove si era recato l'arbitro successivamente alla competizione in parola, da essa risulta una diagnosi di *trauma distrattivo rachide cervicale in seguito a riferita aggressione*, con prescrizione di 7 giorni clinici s.c.. Gli esami strumentali effettuati (RX colonna cervicale) non rilevavano immagini riferibili a lesioni fratturative recenti.

Questa Corte ritiene, pertanto, soddisfatti tanto il requisito oggettivo quanto quello soggettivo richiesti dalla norma di cui all'art. 35 CGS, attesi i connotati di inequivocabile volontaria aggressività finalizzata a produrre una lesione personale, la quale è stata riscontrata e refertata da relazione medica di Pronto Soccorso di struttura pubblica. Sotto il profilo *sanzionatorio* ed in particolare della c.d. *dosimetria della sanzione*, questo Collegio, tuttavia, ritiene eccessiva la squalifica inflitta dal Giudice di prime cure il quale ha irrogato la squalifica a carico del calciatore RAUSA Emanuele fino al **31/03/2027**. A tal riguardo, giova richiamare il già citato comma 2 dell'art. 35 CGS, il quale dispone che i calciatori e i tecnici che pongano in essere una condotta violenta la quale abbia provocato una lesione personale attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, siano puniti con la sanzioni minima di due anni di squalifica. Or dunque, sebbene la su richiamata norma preveda una sanzione minima, suscettibile di aumento – da operarsi entro parametri predeterminati dal CGS -, preme evidenziare come nel quantificare la sanzione, l'organo giudicante sia tenuto a tenere conto della gravità della condotta, la natura e la modalità della stessa, la gravità del danno e/o del pericolo arrecati, nonché di ulteriori indici rilevanti, peraltro già richiamati da Questa Corte in casi analoghi a quello in esame, quali ad esempio: parametri oggettivi che sono costituiti dalle modalità dei gesti violenti, dalla loro reiterazione, dalla loro potenziale lesività e da ogni altro diverso elemento che possa concorrere a meglio inquadrare la fattispecie concreta; parametri soggettivi, che sono dati dall'*animus* del reo, in riferimento al momento dell'aggressione, alla funzione ricoperta al momento del fatto, alla differenza di età e genere tra aggredito ed aggressore, alla respiscenza immediata, all'attività concreta per rimuovere gli effetti fisici e psicologici del gesto violento, alla recidiva ed ad ogni altra circostanza particolare valutabile nel caso concreto (cfr Corte Sportiva d'Appello Territoriale Lazio Comunicato Ufficiale N. 329 dell'11/04/2023 caso A.S.D. SS Pietro e Paolo).

Ciò al fine di valutare le condotte e di graduare l'irrogazione delle sanzioni al caso concreto.

Rassegnata questa doverosa premessa, va ribadito che il comportamento violento attribuito al tesserato è senz'altro connotato da gravità, sia in termini oggettivi che soggettivi. L'aggressione fisica, preceduta da offese e minacce all'arbitro, tuttavia, è stata contenuta in un unico contesto temporale, portata a termine con un unico gesto, non diretto, verosimilmente, a creare danni importanti, come può evincersi dalla prognosi concessa dal nosocomio che ha visitato il direttore di gara, nonché dalle circostanze, evidenziate anche dalla reclamante, in ordine alle modalità e tempistiche con le quali risulta essersi recato l'arbitro. Circostanze che fanno ragionevolmente presumere l'assenza di urgenza di soccorso, cui deve ricavarsi un potenziale lesivo - offensivo della condotta più temperato, suscettibile, quindi, di una sanzione meno afflittiva rispetto a quella irrogata dal Giudice di prima istanza, la quale, pertanto, deve essere riformata.

Per tali ragioni, la Corte

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Rausa Emanuele al 31/12/2025, confermando altresì l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.35, comma 7 del C.G.S. e riportate nel C.U. 49/A della F.I.G.C..

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

86) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. LOSITANA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TOMEI ALESSANDRO PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.253 C5 DEL 29/03/2023
(Gara: LOSITANA – LS10 del 4/03/2023 – Campionato Calcio a 5 Serie C2)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 336 del 14/04/2023

La società Lositana ha inoltrato reclamo, formalmente e nei termini, avverso la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio che aveva comminato a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 6 e la squalifica del calciatore Alessandro Tomei per una gara per non aver osservato quanto previsto dal comunicato ufficiale n. 1 del 19-7-2022 della divisione Calcio a Cinque che imponeva la partecipazione alla gara di almeno un calciatore nato dal 1-1-2000 in poi durante tutta l'effettuazione della gara. Il Giudice aveva rilevato, altresì, che la società aveva violato la norma prevista dal comunicato ufficiale n. 22 del 15-9-2022 del Comitato Regionale Lazio che impone alle società del Campionato di Calcio a 5 serie C2 di inserire in distinta almeno tre calciatori nati dal 1 gennaio 2000; risultava infatti dal referto di gara che il calciatore Tomei all'inizio del secondo tempo non era più presente in panchina e che nulla era stato comunicato all'arbitro sul suo allontanamento. Sostiene, invece, la reclamante che le norme previste dal citato comunicato ufficiale della divisione nazionale calcio a 5 non si applicano al campionato di serie C2 essendo espressamente riservata solo ai campionati di serie C o C1 (per i comitati che organizzano anche il campionato di serie C2 come quello laziale). In relazione all'altra norma asseritamente violata, contenuta nel comunicato n. 22, osserva invece che nessun obbligo vi era per il calciatore inserito in distinta di permanere per tutta la gara a disposizione e che, nella specie, il calciatore Tomei si era dovuto allontanare nell'intervallo tra il primo e secondo tempo per urgenti questioni di famiglia.

Il reclamo è fondato. In effetti in materia di utilizzo di calciatori di determinate fasce di età, così come in tutte le disposizioni relative al tesseramento ed all'impiego dei calciatori, vige il principio di tassatività nella interpretazione delle norme, non potendosi ricorrere ad interpretazioni estensive od all'analogia. Ha ragione la società quando sostiene che la disposizione contenuta nel comunicato n. 1 della divisione nazionale è limitata al campionato di serie C1 nei comitati che, come quello laziale, organizzano anche il campionato di serie C2, perché così è espressamente dettato dal comunicato in questione che "apertis verbis" riserva l'applicazione della disposizione al solo campionato di serie C1. Parimenti fondata è l'altra censura relativa all'irrelevanza dell'allontanamento del calciatore Tomei dall'impianto sportivo; allontanamento constatato dal direttore di gara all'inizio del secondo tempo. Infatti il comunicato ufficiale n. 22 impone alla società di inserire in distinta tre calciatori nati dal 1 gennaio 2000, obbligo a cui la società ha adempiuto. Nessuna norma impone invece che i tre calciatori in questione debbano permanere a disposizione sino al termine della gara, ricordando che nel calcio a 5 l'inserimento in distinta equivale, a tutti gli effetti, a partecipazione alla gara. Il comportamento della società non poteva quindi essere censurato e va, di conseguenza, ripristinato il risultato acquisito sul campo.

Va invece dichiarato inammissibile il reclamo relativo alla squalifica del calciatore Tomei in quanto inferiore al minimo reclamabile per le competizioni ambito regionale.

Tutto ciò premesso la Corte

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di ripristinare il risultato acquisito sul campo di Lositana – LS10 5 - 2.

Di dichiarare altresì inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Tomei Alessandro, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 4 maggio 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO ZACCAGNINI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA

91) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. P.G.S. SANTA GEMMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE RICCI CLAUDIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.293 C5 DEL 26/04/2023

(Gara: P.G.S. SANTA GEMMA – SPINACETO 70 del 22/04/2023 – Campionato Calcio a 5 Serie C1)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 361 del 5/05/2023

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società A.S.D. P.G.S. Santa Gemma; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, da parificarsi per questa Corte a 4 giornate di gara. Tutto ciò premesso, ai sensi di quanto previsto dal C.G.S., questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Zaccagnini

^^^^^^

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione dell'11 maggio 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, LIVIO ZACCAGNINI

92) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. UNIPOMEZIA 1938, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 600,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.172 SGS DEL 28/04/2023

(Gara: NETTUNO – UNIPOMEZIA 1938 del 23/04/2023 – Campionato Under 17 Regionali Maschili)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 372 del 12/05/2023

La società Unipomezia 1938 ha proposto nei termini e ritualmente ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara, sospesa al 48' del secondo tempo, e l'ammenda di euro 600,00.

Il Giudice di prime cure rilevava come la gara fosse stata sospesa per responsabilità dei sostenitori della reclamante che, numerosi, avevano diretto nei confronti del direttore di gara di colore, insulti razzisti costringendolo a decretare il termine dell'incontro in quanto non più in condizioni psicologiche per dirigere l'incontro.

Sostiene la reclamante che gli insulti razzisti vi sono stati ma l'autore è stato il genitore di un proprio tesserato, individuato nominalmente, immediatamente isolato ed allontanato dal campo dagli altri genitori presenti.

Produce la dichiarazione della persona indicata come autore del gesto, che se ne assume pienamente la responsabilità chiedendo scusa per quanto accaduto e di numerosi genitori dei propri tesserati che confermano la dinamica riferita nel ricorso.

Stante la delicatezza del caso la Corte disponeva di sentire l'arbitro in audizione.

Il direttore di gara riferiva che all'incontro avevano assistito dalle 30 alle 40 persone presenti sugli spalti.

Confermava che, in effetti, gli insulti razzisti erano stati diretti alla sua persona da una sola persona di sesso maschile ed aggiungeva di non poter confermare che lo stesso fosse stato isolato ed allontanato dagli altri spettatori, in quanto non appena ricevuti gli insulti aveva fischiato la fine e si era girato rispetto alle tribune per dirigersi verso gli spogliatoi.

Riferiva anche che durante tutto il secondo tempo gli spettatori di entrambe le squadre avevano più volte manifestato disapprovazione nei confronti delle sue decisioni, con insulti non razzisti alla sua persona, tanto da costringerlo a convocare i due capitani per invitare gli spettatori a far cessare questo atteggiamento.

Alla luce di quanto riferito dal direttore di gara deve rilevarsi come la decisione di sospendere l'incontro adottata dal direttore di gara fosse motivata.

Infatti è ben vero che non basti certo l'insulto razzista lanciato da uno spettatore singolo ed isolato verso l'Arbitro a giustificare l'estrema decisione di sospendere l'incontro; ma è altrettanto vero che nella fattispecie questo è stato l'ultimo episodio di una serie numerosa e persistente di contestazioni al direttore di gara da parte degli spettatori di entrambi le squadre; contestazioni che non sono cessate nemmeno dopo l'invito rivolto dall'Arbitro ai due capitani.

Vi è da aggiungere che ci si trovava in un contesto di una gara giovanile con un Arbitro anch'esso ovviamente giovanissimo, la cui tenuta psicologica va analizzata in rapporto al contesto ambientale ed alla maturità ed esperienza.

Detto questo della correttezza della decisione assunta in merito alla perdita della gara a carico della reclamante va invece detto che la sanzione pecuniaria irrogata appare eccessiva e non motivata. Infatti la reclamante è stata già punita con la sanzione massima in riferimento agli insulti di contenuto razzista elevati da un singolo spettatore, mentre, per quanto attiene al comportamento dei propri sostenitori durante tutto il secondo tempo, la sanzione non poteva che essere identica a quella irrogata all'altra società per analoghi comportamenti e quindi l'ammenda va contenuta nella misura di € 100,00 così come già fatto verso l'altra squadra.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 100,00, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 15 maggio 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, LIVIO ZACCAGNINI

97) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ G.S.D. NUOVA TOR TRE TESTE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.187 SGS DEL 12/05/2023

(Gara: NUOVA TOR TRE TESTE – SS ROMULEA del 7/05/2023 – Play Off Under 17 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 373 del 15/05/2023

Con rituale reclamo, la società G.S.D. Nuova Tor Tre Teste interponeva gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della medesima società. In primo grado, infatti, l'odierna reclamante aveva eccepito che la SS Romulea, nella gara del 7.5.2023 valevole per i Play Off Under 17 di Eccellenza Regionale, avesse schierato in posizione irregolare il calciatore Abdi Bagaglino.

Lo stesso, infatti, aveva partecipato al torneo scolastico "Junior Club Sports Cup 2023" per l'Istituto Santa Maria e nella gara finale del 4.5.2023 contro l'Istituto Primo Levi, veniva espulso e poi squalificato con Comunicato del 11.5.2023 a firma del Presidente del Torneo Antonio Simeone sino al 11.5.2023.

Il Giudice di primo grado rilevava come il ricorso fosse inammissibile in quanto inoltrato dopo lo spirare dei termini previsti dal C.G.S. come abbreviati per le fasi finali ai sensi del Comunicato 105/A della FIGC.

La reclamante deduceva a riguardo come il Comunicato di squalifica del calciatore fosse stato pubblicato solo il giorno 11.5.2023 e pertanto il termine per la presentazione del ricorso di primo grado dovesse decorrere necessariamente da tale momento, chiedendo, quindi, l'accoglimento nel merito.

Il reclamo è infondato e pertanto deve essere respinto.

Innanzitutto si rileva che non è possibile per gli organi della Giustizia Sportiva rimettere nei termini la ricorrente qualora il ricorso venga proposto oltre i limiti temporali di cui al Codice di Giustizia anche se inoltrato in base a fatti sopravvenuti.

Se così fosse, infatti, sarebbe data facoltà di ricorrere avverso il risultato di una gara anche dopo molto tempo dalla partita in questione (per esempio a seguito della declaratoria di un tesseramento irregolare da parte del competente Giudice Federale), ciò in violazione dei principi sia di celerità della Giustizia Sportiva sia di certezza dei risultati.

In ogni caso le doglianze della reclamante sono infondate anche nel merito. A ben vedere, infatti, risulta che il "Junior Club Sports Cup 2023" è un torneo scolastico cui partecipavano gli Istituti della regione Lazio con autorizzazione federale, organizzato dalla società GIMS e con conduzione tecnico disciplinare affidata al C.R. Lazio.

In detti tornei le sanzioni e le squalifiche vengono scontate nelle gare del torneo stesso; qualora sia impossibile (perché ad esempio la squadra del calciatore è uscita dalla competizione), affinché la squalifica venga scontata in gare ufficiali, il Presidente del Torneo può trasmettere l'incartamento al Giudice Sportivo perché assuma le decisioni a esso riservate, con conseguente pubblicazione nel Comunicato Ufficiale anche al fine di rendere conoscibile la decisione ai terzi interessati.

Non sussiste, quindi, alcun automatismo per tale estensione all'attività ufficiale, nemmeno quello previsto dall'art. 137 C.G.S..

È evidente, quindi, che il Comunicato del 11.5.2023 su cui la reclamante ha basato le proprie doglianze nel doppio grado di giudizio sia a uso meramente interno e insuscettibile di applicazione in gare ufficiali, mancando una declaratoria del Giudice Sportivo.

Peraltro - ma la circostanza è ultronea ai fini del decidere - risulta che esso sia stato emendato nel medesimo giorno con errata corrige che indicava la squalifica del calciatore Bagagnini sino al 5.5.2023.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 19 maggio 2023

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli